

uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

#### Art. 50

##### Disciplina transitoria

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa superficie come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 si adeguano ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini da esse stabiliti.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 44 e adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni.

#### Art. 51

##### Abrogazioni

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è abrogato.

#### Art. 52

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 53

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018

Pigliaru

#### Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33

##### Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Regione promulga  
la seguente legge:

#### Art. 1

##### Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), e successive modifiche ed integrazioni, opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

#### Art. 2

##### Reddito di libertà

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è istituito il reddito di libertà (RDL) quale misura

specifica di sostegno per favorire, attraverso l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati.

2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla presente legge, si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

3. Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

#### Art. 3

##### Intese e protocolli tra Regione e imprese

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni datoriali per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.

2. La Regione, inoltre, può prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza.

#### Art. 4

##### Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, così come definita dalla legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011).

2. Ai fini della presente legge la condizione di donna vittima di violenza è certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai servizi sociali del comune di nuovo domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza. I servizi sociali si raccordano con i centri antiviolenza o con le case di accoglienza istituiti ai sensi della legge regionale n. 8 del 2007.

#### Art. 5

##### Procedimento

1. La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza o al comune in cui si è stabilito il domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

2. I comuni, tramite gli ambiti PLUS, in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti coinvolti, progettano per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi figli, dando priorità alle donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 11.

3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- a) l'erogazione di un sussidio economico;
- b) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
- d) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo;
- e) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni con gli ambiti PLUS si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola - università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti del terzo settore.

#### Art. 6

##### Decadenza dal RDL

1. Il sussidio economico di cui all'articolo 2 non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.

2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il

sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.

#### Art. 7

##### Fondo regionale per il reddito di libertà e misure collegate

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di libertà" nel quale confluiscono le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

#### Art. 8

##### Progetti di educazione all'affettività e alla parità di genere

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie, il terzo settore e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità di genere, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità personale.

2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli enti locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per materia.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, adotta i provvedimenti attuativi della presente legge stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici.

#### Art. 9

##### Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie e, attraverso gli enti locali, i centri antiviolenza, le case protette, favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.

2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalità, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido familiare.

#### Art. 10

##### Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza possono, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.

#### Art. 11

##### Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:

a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2;

b) i criteri di accesso alla misura;

c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individuino i diversi livelli di gravità del bisogno;

d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;

e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza;

f) le concrete modalità di attuazione dell'articolo 8, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;

g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido previsto dall'articolo 9 e dell'esenzione di cui all'articolo 10;

h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza;

i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.

#### Art. 12

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per l'anno 2018 mediante pari utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) iscritte alla missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC08.7219 del bilancio di previsione della Regione 2018-2020.

3. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

#### Art. 13

##### Abrogazioni

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2018 è abrogato.

#### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 agosto 2018

Pigliaru

#### Legge regionale 2 agosto 2018, n. 34

**Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Regione promulga  
la seguente legge:

#### Art. 1

Risorse finanziarie degli enti locali  
per l'impiantistica sportiva ai sensi del titolo II  
della legge regionale n. 17 del 1999

1. I contributi trasferiti agli enti locali ai sensi del titolo II (Impiantistica) della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva previsti nel programma annuale 2011 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano non realizzati o conclusi, possono, su richiesta degli enti medesimi e previo assenso dell'Assessorato competente in materia di sport, essere utilizzati per la realizzazione sul territorio di interventi di impiantistica sportiva diversi rispetto a quelli approvati nel predetto programma, purché coerenti con le ragioni del finanziamento.

#### Art. 2

Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna

1. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo di atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.

4. I Comuni di Carloforte e La Maddalena sono autorizzati a trattenere fino all'importo massimo del 25 per cento del contributo lordo annuo concesso per far fronte alle spese del personale necessario all'istruttoria amministrativa, gestionale, contabile e di rendicontazione, inerente il finanziamento di cui al presente articolo.

#### Art. 3

Norma finanziaria